

## ISTRUZIONI OPERATIVE

- Ai Produttori interessati
- Ai Centri di assistenza Agricola
- Ai Servizi dell'Agenzia
- E, p.c.
  
- Al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
- A AGEA Coordinamento
- Alla Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale
- Al RTI LEONARDO SPA LORO SEDI

**Oggetto: Regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune di cui al REG. (UE) N. 1307/2013 – Campagna 2022 – Modifiche e integrazioni alle Istruzioni Operative n. 2 e n. 3 del 11 febbraio 2022 riguardanti: proroga dei termini di presentazione della domanda, sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune di cui al REG. (UE) N. 1307/2013, deroga delle disposizioni sui terreni a riposo in esecuzione della decisione della Commissione europea n. 2022/484 del 23 marzo 2022.**

## Indice

1	PREMESSA.....	3
2	RIFERIMENTI NORMATIVI .....	3
3	PROROGA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.....	5
	3.1. Presentazione della domanda unica.....	5
	3.2 Presentazione tardiva – domanda unica iniziale .....	6
	3.3 Presentazione tardiva – domande di modifica ai sensi dell’art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014.....	6
	3.4 Comunicazione di ritiro di domande di aiuto ai sensi dell’art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 .....	6
	3.5 Modifiche alle domande apportate in seguito alla comunicazione dei risultati dei controlli preliminari .....	7
	3.5 Modifiche alle domande apportate in seguito alla comunicazione dei risultati provvisori dei controlli tramite monitoraggio ai sensi dell’articolo 15(1) ter del Reg. (UE) n. 809/2014.....	7
4	ANTICIPAZIONE IN <i>REGIME DE MINIMIS</i> – Aggiornamento del tasso di interesse.....	7
5	ATTUAZIONE DELLA DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA N. 2022/484 DEL 23 MARZO 2022 CHE AUTORIZZA DEROGHE AL REG. (UE) N. 1307/2013 E AL REG. (UE) N. 639/2014 PER QUANTO CONCERNE L’ATTUAZIONE DI TALUNE CONDIZIONI RELATIVE AL PAGAMENTO DI INVERDIMENTO PER L’ANNO DI DOMANDA 2022 .....	7

## **1      PREMESSA**

Le presenti Istruzioni Operative integrano e parzialmente modificano le Istruzioni Operative n. 2 e n. 3 del 11 febbraio 2022, rispetto alle quali dispongono la proroga dei termini di presentazione delle domande e integrano le disposizioni di anticipazione dei contributi da erogare agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dal Reg. (UE) n. 1307/2013 per la sola campagna 2022, inoltre introducono la deroga di cui alla Decisione della Commissione europea n. C(2022) 484 del 23 marzo 2022 che autorizza deroghe al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e al regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, in conformità del DM 8 aprile 2022 n. 163483 e della Circolare n. 34783 del 28 aprile 2022.

## **2      RIFERIMENTI NORMATIVI**

### **2.1. Base giuridica unionale**

- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento; e s.m.i.;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 della Commissione del 16 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;
- Reg. (UE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di

- riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02);
- Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
  - Decisione della Commissione europea n. C(2022) 484 del 23 marzo 2022 che autorizza deroghe al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e al regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014;
  - Decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2022) 1875 del 23 marzo 2022 che autorizza deroghe al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e al regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014.

## 2.2. Base giuridica nazionale

- Decreto-legge n. 182 del 9 settembre 2005 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 11 novembre 2005, n. 231, che ha istituito il Registro Nazionale Titoli (RNT) di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 640/2014;
- Legge 24 dicembre 2012, n. 234 Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Art. 52 Registro nazionale degli aiuti di Stato;
- Decreto interministeriale 31 maggio 2017, n. 115 il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;
- Decreto ministeriale 7 giugno 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale - n. 165 del 18 luglio 2018, avente ad oggetto "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013";
- Decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito nella legge 21 maggio 2019, n. 44, ed in particolare l'articolo 10-ter, riguardante il "sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune";
- Decreto ministeriale 3 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale - n. 154 del 3 luglio 2019, recante attuazione dell'articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019 convertito nella legge n. 44 del 21 maggio 2019, avente ad oggetto "Sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013";
- Decreto ministeriale 28 marzo 2022 n. 141203 "Anticipazioni dei pagamenti diretti in attuazione dell'articolo 10 ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla

- legge 21 maggio 2019, n. 44”;
- Decreto ministeriale 28 marzo 2022 n. 141342 “Termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l’anno 2022”;
  - Circolare AGEA prot. n. 29446 del 6 aprile 2022 – “Sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune di cui al Reg. (UE) N. 1307/2013 – Campagna 2022”;
  - Decreto ministeriale 8 aprile 2022 n. 163483 “Attuazione della Decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2022) 1875 del 23 marzo 2022 che autorizza deroghe al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e al regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014”;
  - Circolare AGEA n. 29446 del 6 aprile 2022 – “Sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune di cui al reg. (ue) n. 1307/2013 – campagna 2022”.
  - Circolare AGEA prot. n. 34738 del 28 aprile 2022 – “Domanda unica 2022 e termini per le istruttorie relative alle domande di accesso alla riserva nazionale, trasferimenti titoli e requisito di agricoltore in attività”.
  - Decreto ministeriale 13 maggio 2022 n. 217663 “Proroga dei termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l’anno 2022”;
  - Circolare AGEA prot. n. 38970 del 13 maggio 2022 “Proroga termini di presentazione delle domande 2022 –modificazioni alla circolare AGEA prot. n. 34738 del 28 aprile 2022”.

### 3 PROROGA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il DM 13 maggio 2022 n. 217663 ha modificato i termini di presentazione della domanda unica e delle domande di sostegno e di pagamento per gli aiuti a superficie e le misure connesse agli animali nell’ambito del sostegno allo sviluppo rurale di cui all’articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, previsti dal DM 28 marzo 2022 n. 141342.

Conseguentemente, in applicazione del citato DM 13 maggio 2022 n. 217663 e, conformemente alla Circolare Agea Coordinamento n. 38970 del 13 maggio 2022, di modifica della Circolare prot. n. 34738 del 28 aprile 2022, per la sola campagna 2022, per la domanda unica e la domanda per il regime piccoli agricoltori sono modificati i termini previsti con le Istruzioni operative n. 2 e n. 3 dell’11 febbraio 2022, come di seguito indicato:

#### 3.1. Presentazione della domanda unica

- a) domanda iniziale ai sensi dell’art. 13, comma 1, del Reg. (UE) n. 809/2014: **15 giugno 2022;**
- b) domande di conferma, subentro, recesso – regime per i piccoli agricoltori: **15 giugno 2022;**
- c) domanda di modifica ai sensi dell’art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014: **30 giugno 2022;**
- d) comunicazione di ritiro di domanda di aiuto ai sensi dell’art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014: **fino al momento della comunicazione dell’irregolarità da parte dell’Organismo pagatore;**
- e) comunicazione ai sensi dell’art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali): deve essere presentata entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi e, comunque, non oltre il **9 giugno 2023.**

Le comunicazioni riguardanti le domande uniche di pagamento per cui l'Organismo pagatore ARGEA ha autorizzato il pagamento in maniera definitiva sono ritenute irricevibili.

f) comunicazione ai sensi dell'art. 8 del Reg. (UE) n. 809/2014 (cessione aziende): deve essere presentata non oltre il **9 giugno 2023**.

Le comunicazioni riguardanti domande uniche di pagamento per cui l'Organismo pagatore ARGEA ha autorizzato il pagamento in maniera definitiva sono ritenute irricevibili.

### **3.2 Presentazione tardiva – domanda unica iniziale**

Ai sensi dell'art. 13, par. 1 del Reg. (UE) n. 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni civili successivi rispetto al termine del 15 giugno 2022 e, quindi, fino all'11 luglio 2022 (il termine scade il 10 luglio 2022 ma trattandosi di domenica è prorogato di diritto al primo giorno lavorativo utile).

In tal caso, l'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto, se avesse inoltrato la domanda in tempo utile, è decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo. Inoltre, in caso di richiesta di accesso alla riserva nazionale per l'attribuzione di nuovi titoli o di aumento del valore dei titoli, l'importo corrispondente al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto è decurtato per un importo pari al 3% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

La domanda iniziale pervenuta oltre l'11 luglio 2022 è irricevibile.

Le scadenze di cui sopra si applicano anche ai documenti giustificativi (fatture sementi, cartellini varietali, ecc.), contratti o dichiarazioni, qualora siano determinanti ai fini dell'ammissibilità dell'aiuto richiesto.

La documentazione di cui sopra presentata oltre l'11 luglio 2022 rende irricevibile la richiesta di aiuto per la quale essa è determinante.

### **3.3 Presentazione tardiva – domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014**

Ai sensi dell'art. 13, par. 3 del Reg. (UE) 640/2014, la presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 oltre il termine del 30 giugno 2022, comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino all'11 luglio 2022; tale riduzione si applica a ciascun intervento modificato in aumento.

La domanda di modifica pervenuta oltre il termine dell'11 luglio 2022, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda unica iniziale, è irricevibile.

### **3.4 Comunicazione di ritiro di domande di aiuto ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014**

Le comunicazioni di revoca parziale o totale della domanda pervenute dopo la comunicazione delle irregolarità da parte dell'Organismo pagatore competente sono irricevibili.

### **3.5 Modifiche alle domande apportate in seguito alla comunicazione dei risultati dei controlli preliminari**

In caso di applicazione dell'articolo 11, paragrafo 4, del Reg. (UE) n. 809/2014, le modifiche alle domande apportate in seguito alla comunicazione dei risultati dei controlli preliminari, di cui all'articolo 15, paragrafo 1bis, del Reg. (UE) n. 809/2014, sono comunicate all'Organismo pagatore competente al più tardi nove giorni di calendario dopo la comunicazione al beneficiario dei risultati dei controlli preliminari

I risultati determinati a seguito dei suddetti controlli preliminari vengono notificati dal SIAN al beneficiario entro e non oltre 26 gg. di calendario successivi alla scadenza della domanda iniziale del 15 giugno 2022. Il beneficiario può correggere dette anomalie tramite la presentazione di una domanda di modifica entro e non oltre 35 gg. di calendario successivi alla scadenza della domanda iniziale, comunque non oltre la data del 20 luglio 2022.

### **3.5 Modifiche alle domande apportate in seguito alla comunicazione dei risultati provvisori dei controlli tramite monitoraggio ai sensi dell'articolo 15(1) ter del Reg. (UE) n. 809/2014**

In caso di applicazione dell'articolo 40 bis del Reg. (UE) n. 809/2014, le modifiche alle domande apportate in seguito alla comunicazione dei risultati provvisori dei controlli tramite monitoraggio, di cui all'articolo 15, paragrafo 1ter, del Reg. (UE) n. 809/2014, sono comunicate all'Organismo pagatore ARGEA almeno quindici giorni prima del pagamento della prima rata o degli anticipi, secondo le procedure che verranno rese note dall' ARGEA con apposita Istruzione Operativa.

## **4 ANTICIPAZIONE IN REGIME DE MINIMIS – Aggiornamento del tasso di interesse**

In applicazione del DM 28 marzo 2022 n. 141203, attuativo dell'art. 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019 n. 27, convertito nella legge 21 maggio 2019 n. 44 e successive modificazioni e integrazioni, l'Organismo Pagatore ARGEA, con le I.O. n. 2 dell'11 febbraio 2022, ha stabilito di concedere il pagamento anticipato della Domanda Unica 2022 nell'ambito del regime *de minimis* di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013.

Contestualmente all'erogazione dell'anticipazione, da eseguirsi entro il 31 luglio 2022, è concessa una sovvenzione, di importo uguale al valore degli interessi applicati alla somma anticipata, per il periodo decorrente dalla data di erogazione dell'anticipo alla data del 30 giugno dell'anno successivo e attualizzati con il metodo indicato nella citata Comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02.

Il tasso di interesse, secondo quanto previsto dalla Circolare AGEA n. 29446 del 6 aprile 2022, aggiornato alla data delle presenti Istruzioni operative, è pari a **0,51%**.

Il valore della sovvenzione non eccede il massimale previsto dall'art. 3 del Reg. (UE) n. 1408/2013.

## **5 ATTUAZIONE DELLA DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA N. 2022/484 DEL 23 MARZO 2022 CHE AUTORIZZA DEROGHE AL REG. (UE) N. 1307/2013 E AL REG. (UE) N. 639/2014 PER QUANTO CONCERNE L'ATTUAZIONE**

## DI TALUNE CONDIZIONI RELATIVE AL PAGAMENTO DI INVERDIMENTO PER L'ANNO DI DOMANDA 2022

La Commissione europea, con decisione n. 2022/484 del 23 marzo 2022, al fine di aumentare il potenziale produttivo agricolo dell'Unione sia di alimenti che di mangimi per far fronte alle turbative del mercato dei prodotti agricoli causate dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, ha concesso agli Stati membri la possibilità di derogare a talune condizioni relative al pagamento dell'inverdimento, per il solo anno di domanda 2022.

Al riguardo, con decreto 8 aprile 2022 n. 163483, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha attivato la deroga che consente di utilizzare, per il pascolo, la fienagione o la coltivazione, i terreni lasciati a riposo ai fini della diversificazione colturale o della costituzione delle aree d'interesse ecologico (EFA), autorizzando quindi la deroga alle condizioni relative al pagamento per l'inverdimento, compreso l'uso di prodotti fitosanitari.

In particolare, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 1 della decisione di esecuzione (UE) n. 2022/484, i terreni lasciati a riposo sono considerati una coltura distinta per il rispetto della diversificazione colturale, in deroga all'art. 44, paragrafo 4, del Reg. (UE) n. 1307/2013 e all'art. 13 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 giugno 2018 n. 5465, anche se tali terreni sono stati utilizzati per il pascolo, la fienagione o la coltivazione.

Inoltre, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, della decisione di esecuzione n. 2022/484, i terreni lasciati a riposo sono considerati area di interesse ecologico, in deroga all'art. 45, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 639/2014 e all'art. 16 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 giugno 2018 n. 5465, anche se tali terreni sono stati utilizzati per il pascolo, la fienagione o la coltivazione.

Alla luce di quanto previsto dalla citata decisione, si precisa che i terreni lasciati a riposo, anche se utilizzati per il pascolo, la fienagione o la coltivazione in applicazione della deroga, mantengono comunque la loro qualificazione di terreni a riposo.

A tale riguardo, per consentire l'individuazione dei terreni a riposo per i quali viene richiesto di utilizzare la deroga in questione, in sede di dichiarazione della domanda deve essere indicata la superficie coltivata che avrebbe dovuto essere lasciata a riposo applicando la deroga ai sensi dell'art. 1, paragrafo 1 della decisione di esecuzione (UE) n. 2022/484, **utilizzando il campo G 12.1 del QUADRO C del modello di domanda allegato alle presenti Istruzioni Operative.**

I terreni a riposo ai fini greening si possono considerare tali se ritirati dalla produzione almeno per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno dell'anno di domanda e, in applicazione della deroga, gli stessi terreni possono essere lavorati e seminati prima del 30 giugno 2022, mantenendo la dichiarazione come terreni messi a riposo per la conformità al greening (quindi per il rispetto della presenza di due o tre colture sui seminativi almeno nel periodo dal 1° aprile al 9 giugno e almeno il 5% di EFA).

Come chiarito dai Servizi della Commissione con nota prot. 3199955 del 25 aprile 2022, l'azienda che coltivi interamente una sola coltura in luogo della superficie da lasciare a riposo nell'ambito della diversificazione in attuazione della deroga, non viola il rispetto della diversificazione.

Inoltre, in ragione della specifica coltura o attività praticata sui terreni lasciati a riposo che beneficiano della deroga in questione, le aziende possono dichiarare tali superfici per percepire anche gli aiuti del sostegno accoppiato di cui all'art. 52 del Reg. (UE) n. 1307/2013.

Quindi se nel piano di coltivazione e conseguentemente nella domanda viene indicata una delle colture previste dall'art. 52 del Reg. (UE) n. 1307/2013 tale coltura verrà ricompresa nell'ambito della specifica misura a premio.

Infine, con riferimento alla deroga prevista **dall'art. 1, paragrafo 2**, della decisione di esecuzione n. 2022/484

relativa ai terreni lasciati a riposo ai fini delle aree di interesse ecologico EFA, i Servizi della Commissione, con la citata nota prot. 3199955 del 25 aprile 2022, chiariscono che la disposizione fa riferimento ai terreni incolti di cui all'art. 46, paragrafo 2, primo comma, lettera a), del Reg. (UE) n. 1307/2013. Per tali casi, in sede di dichiarazione della domanda deve essere indicata la superficie sulla quale si applica la deroga sui terreni a riposo EFA, **utilizzando il campo G 12.1.1 del QUADRO C del modello di domanda allegato alle presenti Istruzioni Operative.**

Sono esclusi dall'applicazione della deroga i terreni a maggese per piante mellifere (specie ricche di polline e nettare) di cui all'art. 46, paragrafo 2, primo comma, lettera m), del Reg. (UE) n. 1307/2013 come indicato dai Servizi della Commissione, con la nota prot. 3199955 del 25 aprile 2022, richiamata dalla Circolare n. 34738 del 28 aprile 2022 di Agea Coordinamento.

**Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti Istruzioni Operative nei confronti di tutti gli interessati.**

Visto

Servizio APC FEAGA/FEAMP

Il Direttore

Dott. Agr. Tullio Satta

Il Commissario Straordinario

Dott.ssa Patrizia Mattioni